

Codice A1816A

D.D. 27 marzo 2019, n. 935

R.D. n. 523/1904 (P.I. n. 6141) - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di difese spondali in sinistra orografica e consolidamento spalla sinistra del ponte sul fiume Bormida a monte ed a valle in loc. San Michele del comune di Saliceto (CN). Richiedente: Comune di Saliceto - Piazza C. Giusta n. 4 - 12079 Saliceto.

In data 23/10/2018 il Comune di Saliceto ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dell'intervento indicato in oggetto e con nota n. 49941 in data 05/11/2018 è stato avviato il relativo procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione.

In data 16/11/2018, con nota n. 4395 del 16/11/2018 il Comune di Saliceto ha richiesto la sospensione del procedimento istruttorio al fine di consentire l'aggiornamento e l'implementazione del progetto inizialmente previsto, in relazione alla disponibilità di un nuovo finanziamento "*Finanziamento Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Delibera CIPE n. 12 del 28/02/2018 – fondo Sviluppo e coesione 2014-2020 – Secondo Addendum del piano operativo infrastrutture – Asse tematico D: messa in sicurezza del patrimonio infrastrutture esistente*".

In data 21/03/2019, con nota acquisita al prot. n. 14305, è pervenuto il nuovo progetto da parte del Comune di Saliceto con la relativa istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione idraulica; all'istanza sono allegati gli elaborati del progetto definitivo-esecutivo, redatti dall' Ing. Alberto Genta – Via T. Martini n. 9 - 12079 Saliceto Lignera n. 22 – 12079 Saliceto, in base ai quali è prevista la realizzazione dei seguenti interventi di competenza del Settore scrivente ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904:

- *Realizzazione in sponda sx di difese spondali in massi naturali di cava di grosse dimensioni, in prosecuzione ed a completamento delle difese spondali previste e già realizzate (D.D. n. 1871/A1816A del 25/06/2018 - P.I. n. 6037 – tratto di monte e D.D. n. 1872/A1816A del 25/06/2018 - P.I. n. 6038 – tratto di valle), per una lunghezza di circa m. 70,00 a monte del ponte e m. 75,00 a valle.*

Il progetto è stato approvato con Delibera della Giunta Comunale di Saliceto n. 17 del 06/03/2019 e pertanto non è necessario dar corso alle pubblicazioni di legge;

A seguito del sopralluogo effettuato da parte di un Funzionario di questo Settore, dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento, ai sensi del R. D. n. 523/1904, è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Fiume Bormida.

La realizzazione dei lavori resta comunque subordinata all'osservanza delle prescrizioni, indicazioni e degli obblighi di seguito impartiti:

- *i tratti di scogliera previsti in progetto dovranno essere realizzati in perfetto allineamento con i tratti già realizzati; nei tratti di testata le scogliere dovranno essere adeguatamente immerse nella sponda e le opere di fondazione delle stesse dovranno essere realizzate al di sotto della quota di fondo alveo (quota estradosso fondazione ad almeno 1,5 m dalla quota di fondo alveo). In corrispondenza della Sezione n. 2 si dovrà procedere alla ricalibratura della sezione di deflusso mediante movimentazione e sistemazione in alveo del sedimento alluvionale presente verso la sponda dx del fiume Bormida;*

- *al fine di evitare erosioni da ruscellamento in corrispondenza della scogliera in progetto a monte del ponte, il fondo e le sponde laterali del tratto terminale del solco di deflusso superficiale, dovranno essere realizzati con massi antierosivi perfettamente raccordati con la nuova scogliera.*
- *la realizzazione della strada bianca di servizio ai fondi, prevista in sommità alla nuova scogliera, dovrà essere realizzata oltre i 4,00 m dal ciglio superiore della difesa spondale.*

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23 del 28.07.08;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40 del 14.12.1998 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i..

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Saliceto, ad eseguire i lavori in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi di fondazione in alveo per la realizzazione delle difese dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni d' alveo o di sponda nella tratta di corso d'acqua interessata dai lavori; non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
3. fatta eccezione per il materiale legnoso proveniente dagli eventuali interventi di taglio e decespugliamento all'interno dell'alveo attivo necessari per la formazione del cantiere, non potrà essere in alcun modo asportato materiale legnoso al di fuori delle zone di intervento senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; si ricorda che, ai sensi del R.D. 523, resta inoltre tassativamente vietata la rimozione delle ceppaie che sostengono le sponde;
4. la sponda interessata dall'esecuzione dei lavori, nonché tutte le opere idrauliche e pertinenze demaniali, eventualmente coinvolte dal cantiere, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
6. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di **anni uno**, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

7. **il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo P.E.C., l'inizio e l'ultimazione dei lavori**, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, **nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;**

8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti autorizzati presenti in alveo (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto che sarà realizzato con la presente autorizzazione, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;

10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D. Lgs. n° 42/2004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n° 45/1989 vincolo idrogeologico, ecc.)

13. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia per quanto concerne gli adempimenti relativi alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Graziano VOLPE

Il funzionario estensore
Luca MENARDI